



06572/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MAURO MOCCI - Presidente -

IVA  
ACCERTAMENTO

Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -

Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

Ud. 08/02/2022 - CC

Real 6572

Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere -

R.G.N. 12769/2020

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12769-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (omissis) ), in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis)

SNC, (omissis)

(omissis)

,

(omissis)

,

(omissis) SNC

(omissis)

;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 90/8/2020 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE  
DISTACCATA di SASSARI, depositata il 02/03/2020;

1007  
03

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

### **FATTI DI CAUSA**

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo al credito IVA per il 2010, avviso con il quale si contestava l'indebita detrazione dell'IVA;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell'epilazione, notoriamente redditizio e "di moda" e poiché i trattamenti diretti a migliorare l'aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dunque la detrazione dell'IVA della parte contribuente non era stata indebita

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto non applicabili alle operazioni di cui si tratta - acquisto di beni strumentali all'esercizio della professione medica - il citato art. 10 e per aver onerato l'Agenzia della prova certa del comportamento elusivo della società, quando è noto è che è il contribuente che vuole fruire di un vantaggio fiscale che deve dare la prova di averne diritto.

Il motivo è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono



finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi (Cass. 13 ottobre 2021 n. 27947).

La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata al predetto principio laddove - affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell'epilazione, notoriamente redditizio e "di moda" e poiché i trattamenti diretti a migliorare l'aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - non ha considerato che anche le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica possono essere esenti da IVA, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, ed è pertanto onere della parte contribuente che invece voglia detrarre l'IVA provare la sussistenza dei relativi requisiti.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022.

Il Presidente

Mario Mocc

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **28 FEB 2022**  
IL CANCELLIERE ESISTENTE  
Margherita Occhipinti